

La locuzione dell'art.10 DL 90/2012 come modificata dalla legge di conversione "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" non deve essere interpretata sull'onda del sentimento di una parte politica avversa ai controlli e a ogni verifica dei sindaci-sovrani e del loro relativo partito trasversale.

Quello che la legge non ha specificato non lo ha voluto. Semplice no? Magari!

Peccato infatti che due autorevoli esponenti del giornalismo specializzato e molto qualificato abbiano sposato una tesi teleologica più realista del re(\_nzi).

Diritti di rogito, appunto, **negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale**; significa una cosa sola: il tenore letterale occorre rispettarlo (non solo per l'art.12 delle preleggi) e noi (segretari) essendo dipendenti del ministero dell'interno e non dell'ente locale territoriale **non possiamo essere annoverati tra "i dipendenti dell'ente territoriale"** (es. comune, unione ecc...) nè dunque è possibile incorrere nella interpretazione ultra restrittiva che impedisca la liquidazione dei diritti di rogito per coloro che lavorano in enti privi di qualifica dirigenziale.

E ciò anche con buona pace della eventuale nuova riconosciuta qualifica dirigenziale poiché non essendo dirigenti "degli enti locali" ma appartenenti al ministero dell'interno a cui sia disciplinarmente, sia in caso di dimissioni occorre dare comunicazione (e non all'ente locale dove si svolge un rapporto di servizio!).

Come Segretari comunali Siamo dirigenti poi? In che atto formale lo siamo diventati? Anche di fascia A? O "equiparati"? Perché lottiamo da un decennio per farci riconoscere una qualifica che finora ci è stata negata.

Altro argomento contrario alla non liquidabilità di atti rogati dai segretari che lavorano in comuni o enti locali privi di dirigenti è collegato alla [nuova] quantificazione di 1/5 (o del 20% dell'intero trattamento economico del segretario comunale come limite massimo) che equivale circa ad un'ipotesi di galleggiamento massimo su una posizione dirigenziale pari a 43.000 euro che i "cari" dirigenti, quelli son bravi però eh, bravi meglio di noi anche a farsi pagare, noi invece scarsi di potere contrattuale di salda inamovibilità (che invece hanno i dirigenti a dispetto dello iure condendo da sempre) invece bravi ad inserire nel CCNL almeno una clausola per equiparare le posizioni poiché il direttore d'orchestra non debba prendere meno del primo

violino, equiparare già non andrebbe bene perché il lavoro di coordinamento ontologicamente andrebbe pagato di più di un orchestrale.

Sul Rapporto di lavoro dei segretari anche recentemente il ministero ha disciplinato sulla prevenzione degli infortuni dei suoi appartenenti ad un ufficio del ministero: ufficio/(nel dipartimento più utile? DAIT?) gestione albo segretari comunali e provinciali dove continuano a prorogare una indefinita unità di missione con il compito di traghettare la ex ages all'interno della struttura ministeriale.

Da ultimo meglio e più elegante rogare perché "rogitare" ha già il sapore di qualcosa mal digerito.

Seguendo il solco dei lavori parlamentari e della commissione il taglio dei diritti di rogito nei comuni grandi con dirigenti non va fatto per i piccoli dove non ci sono dirigenti in modo da livellare (ecco la conseguenza di una cultura massificata) gli stipendi di tutti i segretari che così non si differenziano più per le loro funzioni ma per disparità di trattamento tra chi ha pagato la propria attività rogatoria con stessa complessità e chi invece non la può veder riconosciuta specificamente.

Sui lavori parlamentari si evidenzia che il calcolo di 1/5 deriva anche dal fatto che nei enti con dirigenti il galleggiamento contribuisce ad una omnicomprensività della attività rogatoria (grave errore giuridico di sommare capre e cavoli, tanto che i notai si fanno ben pagare per i gravi rischi professionali anche come obbligati in solido alle parti oltre che per la attività di adeguamento e verifica della rispondenza dell'atto alle normative oltre che esattori per conto dello Stato).

tutta da vedere la partita del vaglio dei Giudici del Lavoro ed eventualmente del Giudice delle Leggi per la non manifestatamente infondata incostituzionalità del DL 90/2012 art.10 nella parte in cui per una attività specifica differenzi tra la stessa categoria il trattamento economico a fronte di rischi identici.

Paolo Bertazzoli segretario generale in Rho (MI)

## Tags

Lavoro, pubblico impiego, enti locali, ministero dell'interno, Segretari comunali, rogito, diritti, art.10, D.L. 90/2012, conversione in legge

Si porta all'attenzione dei Segretari comunali l'articolo relativo all'oggetto pubblicato il 1.08.2014 da Luigi Oliveri su ItaliaOggi e si enti locali Paolo Gros

Torna la compartecipazione ai diritti di rogito in misura forfetizzata e solo per i segretari comunali non aventi qualifica dirigenziale. Il testo della legge di conversione del decreto sulla riforma della p.a. corregge parzialmente il tiro sui segretari comunali, chiarendo il diritto transitorio dell'eliminazione della compartecipazione ai diritti di rogito, ripristinandoli solo in parte. Diritto transitorio. L'articolo 10 del dl 90/2014 era scritto in modo oscuro e non si riusciva a comprendere se l'abolizione dell'attribuzione ai segretari comunali di quota parte dei diritti di rogito fosse operante sin dal primo gennaio, o valesse solo per il futuro (come, invece, espressamente stabilito per le avvocature). Già molti enti avevano congelato i provvedimenti di attribuzione delle compartecipazioni ai segretari comunali per il secondo trimestre, mentre si era posto il problema del recupero delle somme già liquidate. Il nuovo testo, a chiarimento della fattispecie ed in obbedienza al principio di irretroattività delle leggi, stabilisce che le norme dell'articolo 10 del dl 90/2014 «non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto». A chi spetta la compartecipazione. Gli emendamenti alla legge di conversione confermano l'eliminazione della vecchia normativa sulla compartecipazione dei segretari ai proventi per diritti di rogito. Tale cancellazione è totale per i segretari aventi qualifica dirigenziale. Invece, negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a beneficio di tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, si stabilisce che una quota del provento annuale spettante al comune, per diritti di segreteria vada attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Sono coinvolti nell'eliminazione della compartecipazione ai diritti di rogito anche i segretari comunali operanti presso enti nei quali sia presente la qualifica dirigenziale, probabilmente in virtù della clausola di «galleggiamento», che fa comunque ascendere la loro retribuzione a

quella del livello più elevato presso l'ente. Curiosamente, invece di eliminare la clausola del «galleggiamento», considerata a più riprese illegittima dalla giurisprudenza, si agisce su una «onnicomprensività» del trattamento economico dei segretari, parificato a quella della dirigenza, costruita appunto su una norma discutibilissima, come quella sul galleggiamento. Funzione rogante. Molti segretari comunali hanno ritenuto che l'articolo 10 del dl 90/2014 li avesse, nella sostanza, sollevati dalla funzione rogante, pur prevista dall'articolo 97, comma 4, lettera c), del Tuel. La conseguenza è stata che già molti comuni hanno iniziato a rivolgersi ai notai, con evidente aggravio di costi e di gestione amministrativa. Il legislatore intende scongiurare queste inefficienze, correggendo proprio il testo dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del dlgs 267/2000 sostituendo le parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare» con: «roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica». Pertanto, a richiesta dell'ente, richiesta che può provenire dal sindaco o anche dalla parte stipulante (il funzionario chiamato alla gestione), i segretari comunali non potranno sottrarsi al dovere di rogitare i contratti, anche se non percepiranno alcuno specifico compenso per l'attività.

Paolo Gros [www.paologros.net](http://www.paologros.net)

LUIGI OLIVERI italia oggi

Segretari, diritti di rogito a forfait e solo per i non dirigenti

Ven 1 Ago 2014 - 12:55

L'attribuzione di una quota del provento annuale, in misura non superiore al 20% dello stipendio in godimento, è attribuita al Segretario rogante a condizione che l'Ente locale sia privo di dipendenti con qualifica dirigenziale (ciò in quanto il meccanismo del galleggiamento porterebbe ad adeguare la retribuzione del Segretario al trattamento economico del dirigente) e in ogni caso ai Segretari comunali che non possiedono tale qualifica (quest'ultimo punto è di non facile lettura e richiederà un ulteriore approfondimento, nel senso che potrebbe essere interpretato in modo restrittivo e di conseguenza consentire ai solo Segretari di fascia "C" - che non sono equiparati alla qualifica dirigenziale - la riscossione dei diritti di rogito)

Viene inoltre abolita la ripartizione dei diritti di segreteria, nel senso che il provento annuale è attribuito al Comune o alla Provincia e non più al Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari comunali. E' abrogato il quarto comma dell'art. 41, L. n. 312/1980, che attribuiva al Segretario comunale e provinciale rogante una quota, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di rogito.

Giova ricordare che la Legge di conversione del D.L. 90/2014 all'art. 10 interviene con una modifica all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e chiarisce che l'attività rogatoria svolta su richiesta degli Enti dai Segretari comunali e provinciali, è obbligatoria .